

STATUTO

ART. 1 - Costituzione, sede e denominazione

L'anno 2004, il giorno 26 febbraio, viene costituita, ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione Buone Notizie, ridenominata **Associazione Italiana Giornalismo Costruttivo ETS** (detta anche *Italian Constructive Media Association*) di seguito definita semplicemente Associazione, con sede nel Comune di Cornate d'Adda. Eventuali spostamenti di sede all'interno dello stesso Comune non comporteranno variazione statutaria.

L'Associazione, che si configura come rete di associazioni, organizzazioni, aziende, enti, gruppi e persone singole, opera in ambito regionale, nazionale, internazionale, ed è aperta al contributo di persone di tutte le nazionalità e di qualsiasi estrazione sociale, economica e politica che ne condividano i principi.

L'associazione potrà aprire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale e anche in nazioni estere.

L'Associazione adotta come riferimento legislativo il Decreto Legislativo 117/2017.

L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS)

ART. 2 - Scopo e Oggetto sociale

L'Associazione intende favorire la diffusione di *best practice* in ambito di giornalismo costruttivo, ovvero innovare il mondo dell'informazione attraverso lo sviluppo di metodi e parametri che portino gli addetti ai media, i giornalisti, i comunicatori, gli editori, ad usare all'interno della normale attività redazionale aspetti più costruttivo-propositivi e maggiormente focalizzati sulle soluzioni.

La attività che si propone di svolgere in favore della comunità, dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati è:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, secondo la lettera i) dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs.117/2017 e sue integrazioni.

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- organizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali
- ricercare, approfondire e riproporre tramite i mezzi di comunicazione propri e di terzi le notizie redatte con un approccio costruttivo/propositivo;
- proporre la diffusione di un'informazione libera da allarmismi falsi, inutili e dannosi per la salute e l'opinione pubblica, raccontando i fatti da un punto di vista più propositivo;
- offrire spunti di riflessione e di discussione in modo costruttivo e più orientato alle soluzioni sui fatti che accadono in Italia e nel mondo;
- organizzare e promuovere eventi per sensibilizzare l'opinione pubblica sui vantaggi e gli effetti positivi con l'adozione di un giornalismo e una comunicazione più costruttivi;
- raccogliere, studiare e riproporre esempi e modelli di successo nell'adozione del giornalismo costruttivo in contesti internazionali;
- formare gli addetti ai media, quali giornalisti, redattori, aspiranti pubblicisti, comunicatori, sulle principali innovazioni del mondo del giornalismo e della comunicazione;

- educare il pubblico in generale, ovvero i consumatori di notizie, a distinguere un giornalismo ben fatto, rigoroso, puntuale e con spirito costruttivo, da quello più veloce, impreciso, sensazionalistico e spesso allarmista, e dunque più consumistico.

L'Associazione si propone di essere, per singoli, associazioni, organizzazioni, aziende, enti e istituzioni, un punto di riferimento nonché luogo di confronto e scambio di buone prassi e di iniziative innovative, nei settori del giornalismo, dell'editoria e della comunicazione, onde individuare, stimolare e sviluppare, attraverso il sostegno dei propri Associati, nuove pratiche e processi per diffondere un approccio di giornalismo costruttivo e (pro)positivo.

L'Associazione intende definire percorsi di organizzazione e comunicazione sul territorio e attraverso l'utilizzo di piattaforme di condivisione in rete, incontri tematici, riunioni, studi, pubblicazioni, seminari, corsi di formazione, elaborando in modo condiviso e attraverso un processo inclusivo proposte di programmi, norme, regolamenti e leggi.

Le attività dell'Associazione partono dalla visione di una comunità di innovatori sociali legata da un patto di solidarietà per il reciproco supporto, dinamica nello scambio, attiva nella fruizione di servizi, esplorativa delle opportunità in rete e connessa alle più avanzate esperienze nazionali ed internazionali.

In particolare, l'adesione all'Associazione permetterà di:

- a. Essere parte attiva di un vero e proprio *think tank* dell'innovazione nel settore dell'informazione, dove confrontarsi con le più interessanti esperienze italiane ed internazionali attraverso incontri con gli innovatori ed essere aggiornati sulle nuove modalità di organizzazione, gestione e finanziamento delle attività che si affermano nel mondo;
- b. Essere al centro dell'azione interfacciandosi con i migliori dirigenti, professionisti, operatori del settore in Italia, in Europa e nel mondo, in un flusso informativo e di opportunità di elevato valore;
- c. Sviluppare *know how* di qualità attraverso i collegamenti con reti internazionali, l'organizzazione di conferenze tematiche ed altri interventi formativi al fine di avere elementi decisionali per focalizzare più chiaramente le strategie delle organizzazioni di provenienza.

Le possibilità di networking saranno sia libere tra i singoli Associati, che in occasioni definite e nel rispetto del tempo e della privacy sia in ambito nazionale che internazionale.

É possibile, inoltre, esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione (da qui in poi anche il "Consiglio Direttivo") ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'Associazione. Il loro esercizio è subordinato ai decreti ministeriali previsti all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per la realizzazione dei compiti che si prefigge, l'Associazione in particolare potrà realizzare le seguenti attività:

- **editoriale:**
 - produrre articoli, approfondimenti, e ricerche da pubblicare e distribuire sia in versione elettronica che cartacea;
 - utilizzare i mezzi di comunicazione di massa per la diffusione delle *best practice* e dei migliori contenuti redatti secondo un approccio giornalistico costruttivo e propositivo;

- produrre e distribuire in formato cartaceo e/o digitale un *house organ* o *blog*, dedicato al giornalismo costruttivo e alle sue *best practice*, in proprio e/o tramite terzi;
- distribuire in formato cartaceo e/o digitale un periodico e/o altri strumenti di comunicazione per divulgare le notizie redatte e/o selezionate secondo la logica propositiva del giornalismo costruttivo;
- **culturali:**
 - organizzare e promuovere eventi e iniziative utili alla diffusione dei principi del giornalismo costruttivo e di forme di comunicazione più propositive;
- **formazione:**
 - mettere a disposizione degli studenti universitari gli strumenti necessari ad elaborare e utilizzare nuovi modelli di comunicazione;
 - proporre alle scuole materiali su cui effettuare studi, ricerche ed approfondimenti per diffondere la logica di una comunicazione più propositiva;
 - offrire opportunità e validi strumenti formativi agli aspiranti giornalisti pubblicisti finalizzati all'iscrizione all'albo, e per la formazione continua ai giornalisti di ogni categoria.
- Attività di rete all'interno delle realtà nazionali ed internazionali del settore della libera informazione, della comunicazione e dei media, per una reciproca crescita e supporto;
- Scambio di esperienze e buone prassi attraverso l'organizzazione di incontri in presenza e on-line;
- Sviluppo delle opportunità derivanti dalla rete delle conoscenze e dall'utilizzo di nuove tecnologie;
- Stimolo e supporto alle attività manageriali e di *governance* del settore per contribuire in modo innovativo al suo sviluppo.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre:

- Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, la stipula di contratti di sponsorizzazione e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici (a livello locale, nazionale e globale) o privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di attività legate allo scopo Associativo;
- Assumere personale dipendente e stipulare contratti di collaborazione autonoma, nonché relativi a qualsiasi altra forma di consulenza;
- Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private;
- Aderire anche ad altri organismi pubblici e privati con cui condividere finalità e metodi per il conseguimento delle finalità statutarie.
- Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.
- Effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini dell'oggetto sociale.

ART. 4 – Gli Associati

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda obbligatoria dell'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può comunque essere posta rispetto l'ammissione di nuovi Associati:

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

I soci hanno l'obbligo di versare la quota Associativa che sarà determinata, per ogni categoria e ogni anno, dal Consiglio Direttivo. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ad accedere alle cariche Associate.

Gli Associati si impegnano a rispettare i principi Associativi mediante la sottoscrizione di un eventuale regolamento e il mancato rispetto di questi principi comporta l'esclusione dall'Associazione. Tale esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata (2/3 dei membri). Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti gli Associati la disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità Associate volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione o per decesso. Gli Associati possono recedere dall'Associazione in qualunque momento con il diritto di interrompere i versamenti per le quote Associate a partire dall'anno successivo dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo anche tramite e-mail. Il recesso non comporta la restituzione della quota Associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima. In caso di recesso permangono in capo all'Associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'Associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli Organi Associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'Associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al Comitato Etico (ove previsto) o all'Assemblea degli Associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal 30° giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Decadranno inoltre gli Associati morosi che non abbiano provveduto alla regolarizzazione della quota Associativa entro 3 mesi dalla scadenza prevista. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa.

Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere in giudizio i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Gli Associati hanno diritto a:

- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota Associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;

- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati delle iniziative promosse dell'associazione;
- eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli Associati, liberamente gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice Civile.

Gli Associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi Associativi, secondo gli indirizzi degli Organi direttivi;
- versare regolarmente la quota Associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli Organi Associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.

Secondo quanto previsto dall'Art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega, alla quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto Associativo.

La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota Associativa.

ART. 5 - Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- Comitato Scientifico
- Comitato Etico
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte totalmente a titolo gratuito. Le cariche possono essere eccezionalmente anche cumulative in caso di numero ridotto dei componenti.

ART. 6 - L'Assemblea

L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote Associate, ed è l'organo sovrano. Ciascun Associato ha un voto nel rispetto dell'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile; agli Associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti formule: 1 voto fino a 100 Associati o aderenti; 2 voti da 101 a 200 Associati o aderenti; 3 voti da 201 a

300 Associati o aderenti; 4 voti da 301 a 400 Associati o aderenti; 5 voti oltre i 401 Associati o aderenti. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe: 3 quando il numero degli Associati è inferiore a 500, 5 se il numero è superiore a 500.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante idoneo avviso individuale, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai singoli Associati almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. All'inizio di ogni seduta, l'Assemblea nomina tra gli Associati presenti un Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata ogni qualvolta il Presidente o 1/10 degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il Bilancio di Esercizio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- e) delibera sull'esclusione degli Associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Laddove l'Associazione dovesse avere un numero di Associati non inferiore a 500 le competenze dell'Assemblea potranno essere disciplinate anche in deroga a quanto qui sopra stabilito, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali.

Se l'Associazione supera i 500 Associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di Associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, entro e non oltre il 30 aprile, ai fini dell'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli Associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I membri dell'Organo di amministrazione non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);

- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 degli Associati con diritto di voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati con diritto di voto.

I soci possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo e amministrazione dell'Associazione ed è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di n. 3 ed un massimo di n. 5 componenti eletti dall'Assemblea tra gli Associati o indicati dagli Enti del Terzo Settore eventualmente Associati.

La nomina di tali amministratori spetta all'Assemblea degli Associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Coloro che vengono nominati all'interno del consiglio direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Il Consiglio direttivo rimane in carica per 3 (tre) anni e allo scadere del terzo anno dall'elezione decadono tutti i consiglieri, inclusi quelli eletti o invitati successivamente che siano rimasti in carica per un periodo inferiore al triennio. Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di Associati.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- attuare le direttive dell'Assemblea;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione e predisporre i bilanci annuali da sottoporre all'Assemblea curandone il deposito presso la sede almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- organizzare e coordinare le iniziative principali dell'Associazione, ivi inclusi l'organizzazione degli eventi, la definizione e gestione del piano di comunicazione, le iniziative di *fundraising* e *crowdfunding*, l'elaborazione dei documenti ufficiali dell'associazione;
- deliberare sull'ammissione ed esclusione degli Associati;
- provvedere al bilancio e alla relazione annuale delle attività predisposti dal Tesoriere;
- stabilire le quote associative annuali;

- definire le linee strategiche di azione;
- approvare il piano annuale delle iniziative;
- promuovere l'Associazione nei diversi ambiti politici, istituzionali, accademici, culturali, artistici ed economici;
- inoltre, ha facoltà di proporre nuove iniziative all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri. Le convocazioni possono essere effettuate anche a mezzo di dispositivi elettronici (e-mail) e si possono tenere anche mediante l'ausilio di strumenti di comunicazione multimediali (video-, audio-conferenza o telefono). Il Consiglio è validamente costituito anche senza convocazione scritta, qualora siano presenti tutti Consiglieri che si dichiarano informati sull'odg.

Il Consiglio Direttivo convocato è validamente costituito se sono presenti almeno la maggioranza assoluta dei membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 8 - Il Presidente

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente a maggioranza relativa dei presenti, ed è rieleggibile. Egli ha il compito di:

- rappresentare l'Associazione all'esterno;
- coordinare i lavori del Consiglio Direttivo;
- svolgere i compiti che gli verranno attribuiti dal Consiglio;
- svolgere i compiti particolari deliberati dall'Assemblea;
- svolgere una funzione di controllo sull'operato degli Associati.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART. 9 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente in sua assenza.

ART. 10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo, rimane in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo ed ha i seguenti compiti:

- raccoglie le quote associative e le mette a disposizione del Consiglio Direttivo per la esclusiva realizzazione degli scopi sociali;
- riceve o effettua i pagamenti che interessano l'Associazione;
- provvede alla custodia dei beni e dei valori dell'Associazione;
- opera su conti correnti bancari, postali e sulle transazioni economiche;
- cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti;
- prepara per il Consiglio Direttivo il rendiconto preventivo e consuntivo e la relazione sullo stesso e sottopone tutto all'Assemblea.

ART. 11 - Il Segretario

Il Segretario viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo in occasione di ciascuna riunione o Assemblea, redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e li conserva a disposizione dei Soci. I verbali potranno essere redatti anche in formato digitale, a patto essere disponibili in questo modo a tutti i Soci in modo agevole e senza discriminazioni. I verbali di Assemblea e gli eventuali Rendiconti/ Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli Associati con modalità idonee (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o l'invio agli Associati), ancorché non intervenuti.

ART. 12 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da 5 (cinque) a 20 (venti) membri nominati per un anno dal Consiglio Direttivo, è presieduto da un Presidente, che ha facoltà di essere nominato anche all'interno dei suoi stessi membri, o, in assenza, dal Consiglio Direttivo, che comunque può sempre partecipare alle sue riunioni. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione. Il membro così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale prevista per il suo predecessore. Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri sui programmi di carattere scientifico dell'Associazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto dagli organi della Associazione. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale, i membri del Comitato Scientifico possono suddividersi in autonomi sottogruppi di lavoro ai quali lo stesso Comitato Scientifico delega i propri poteri, in relazione alle competenze di ciascuno di essi. Il Consiglio Direttivo può delegare al Comitato Scientifico o direttamente ai sottogruppi dello stesso Comitato Scientifico specifici poteri esecutivi quali l'esecuzione di determinati incarichi o il costante controllo della conformità delle attività finanziate agli scopi della Associazione. Sulle modalità di funzionamento, di convocazione e di decisione si applicano le disposizioni previste per le adunanze dell'Assemblea.

ART. 13 - Comitato Etico

L'Associazione afferma il proprio impegno nel garantire che le necessarie risorse umane e finanziarie siano reperite in maniera etica, professionale e trasparente, secondo l'interesse esclusivo dell'Associazione e che qualsiasi situazione non conforme a tale principio di eticità venga sottoposto al Consiglio Direttivo o, se impossibilitato per conflitto di giudizio, ad un Comitato Etico, il quale ha il compito di:

- diffondere la conoscenza e la comprensione del Codice Etico;
- garantire l'effettiva adesione ai principi contenuti nel Codice Etico da parte di collaboratori, membri del Consiglio Direttivo e gli Associati;
- raccogliere eventuali segnalazioni che denunciano eventuali violazioni al Codice, valutarne la fondatezza e sottoporle al Consiglio Direttivo;
- sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte di sanzione per intervenire rispetto ai comportamenti ritenuti non conformi al Codice Etico;
- partecipare all'Assemblea degli Associati, se convocata, per esprimere pareri consultivi sull'applicazione del Codice.

Al Comitato Etico spetta inoltre il compito di valutare l'effettiva e concreta esistenza di situazioni di conflitto di interessi su comunicazione del Consiglio Direttivo, al fine di evitare che chiunque, internamente all'Associazione, possa trarre vantaggio o causare anche indirettamente discredito alla professionalità, all'indipendenza e alla trasparenza dell'Associazione e delle attività da essa svolte. La sua funzione è quindi centrale per l'efficacia del Codice Etico stesso in fase operativa. Per garantire l'indipendenza del suo operato, la carica di membro del Comitato Etico è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il Comitato Etico viene eletto dal

Consiglio Direttivo, è composto da minimo 3 (tre) membri, di cui obbligatoriamente uno esterno all'organizzazione, e ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - Organo di controllo (eventuale)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) del presente articolo, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni Associato, ovvero almeno un decimo degli Associati nelle associazioni che hanno più di 500 Associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli Associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 14.1 - Organo di Revisione legale dei conti (eventuale)

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

ART.15 – Volontari

L'associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli Associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai decreti ministeriali previsti.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

ART. 15.1 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o Associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli Associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 16 - Patrimonio, fondo, entrate e loro gestione

1. Il patrimonio sociale è indivisibile e l'Associazione usa lo stesso esclusivamente per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività. Esso è costituito:
 - a. dal fondo comune, che include:

- a.i. le quote associative;
 - a.ii. i contributi, erogazioni, donazioni e altri lasciti che potranno pervenire previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
 - a.iii. i beni mobili o immobili che eventualmente diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. le entrate annuali dell'associazione saranno costituite:
 - b.i. dai contributi e finanziamenti di amministrazioni pubbliche locali, nazionali, europee/comunitarie e internazionali;
 - b.ii. dai contributi di enti privati;
 - b.iii. dai proventi derivanti da iniziative promosse saltuariamente o continuativamente dall'Associazione, compatibili con i fini indicati nel presente statuto e consustanziali alla realizzazione della attività istituzionale;
 - b.iv. da convenzioni con enti privati e/o pubblici di qualsiasi natura;
 - b.v. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge che incrementi l'attivo sociale, incluse quelle di natura commerciale, finché marginali.
2. l'Associazione risponde delle proprie obbligazioni con il proprio fondo comune;
 3. nessun diritto può essere vantato sul patrimonio sociale dai singoli iscritti;
 4. i beni immobili di proprietà della Associazione non possono essere alienati né può esserne mutata la destinazione senza la delibera favorevole dell'Assemblea;
 5. i versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale, fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, che sono a fondo perduto. Questi versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione. Può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione;
 6. il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte;
 7. l'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e quelle connesse previste dal presente Statuto;
 8. l'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea degli Associati. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il RUNTS.

ART. 17 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l'Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete Associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli Associati.

ART. 18 - Durata e scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati. La devoluzione sia efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio del registro competente (in relazione al quale viene altresì previsto il meccanismo del silenzio-assenso) o il Ministero fino a che il RUNTS non sarà operativo.

L'Associazione non potrà operare operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all'articolo 42-bis del Codice Civile.

ART. 19 - Modifiche e integrazioni Statuto

Lo Statuto può essere modificato o integrato su proposta del Consiglio Direttivo e con l'approvazione dei due terzi degli Associati in prima convocazione, con l'approvazione della maggioranza assoluta degli Associati in seconda convocazione.

ART. 20 - Regolamento Interno

Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con apposito Regolamento Interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo, e approvato dalla Assemblea degli Associati.

ART. 21 - Codice Etico

L'Associazione, per i principi e i valori che la animano e gli obiettivi che intende perseguire, intende dotarsi di un Codice Etico, quale atto volontario, volto a regolamentare eticamente e a modificare nel tempo il modo di costruire le proprie relazioni interne ed esterne, a sviluppare un rapporto fiduciario con tutte quelle categorie, definite stakeholder o attori sociali, con le quali entra in contatto nello svolgimento delle proprie attività e che partecipano a diverso titolo, in quanto individui, gruppi Associativi, enti pubblici o privati e istituzioni in generale alla realizzazione della propria mission. Il Codice Etico individua al suo interno l'elenco dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'associazione verso i diversi stakeholder. Questo documento, al quale faranno riferimento, unitamente allo Statuto, tutti gli Associati all'atto della loro adesione, verrà redatto dal Comitato Etico entro e non oltre 90 giorni dalla adozione del presente Statuto dell'Associazione, lo sottoporrà al vaglio del Consiglio Direttivo ed entrerà in

vigore alla prima Assemblea utile, anche in sessione straordinaria. Potrà essere emendato nel tempo per comprendere ulteriori necessità della Associazione.

ART. 22 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli Associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394- bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli Associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.